



Studio di Ingegneria Ambientale
Ing. Panone Alessia
Via Piedi la Terra n° 1, 67021 Barisciano (AQ)
P.iva 01862240668 C. Fiscale PNNLSS8,4A61A345B
Iscritta al n° 2851 dell'Ordine degli Ingegneri di L'Aquila
IBAN: IT13083270360300000000899
Contatti: 349 7642212 alessiapanone@libero.it alessia.panone@ingpec.eu



COMUNE DI CASOLI

ECO
INIZIATIVE
S.R.L.



Zona Industriale Ovest - 66043 Casoli (CH)
P.IVA 02261360693 e-mail: ecoiniziative@tiscali.it pec: ecoiniziativesrl@pec.it

ECO INIZIATIVE S.r.l.

ZONA INDUSTRIALE OVEST - CASOLI (CH)

OGGETTO:

Osservazioni al Giudizio
CCR-VIA n. 3930 del
08/06/2023

Osservazioni

GIUGNO 2023

L'AMMINISTRATORE UNICO:
Nicola COLANZI

Eco Iniziative Srl

ECO INIZIATIVE s.r.l.
Zona Industriale Ovest
66043 CASOLI (CH)
Partita IVA: 02251380693

IL TECNICO:

Dott. Ing. Alessia PANONE



IL TECNICO:

Dott. Giuseppe Simone MILILLO



La presente nota si rende necessaria a seguito dell'ottenimento del Giudizio n. 3930 del 08/06/2023.

Di seguito si riportano degli stralci del giudizio e le relative osservazioni da parte della Ditta.



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3930 **Del** **08/06/2023**
Prot. n° 23/0138746 **del** **29/03/2023**

Ditta Proponente: ECO INIZIATIVE S.R.L.
Oggetto: Modifica non sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti inerti
Comune di Intervento: Casoli
Tipo procedimento: Valutazione Preliminare ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

OMISSIS

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentita in audizione l'ing. Alessia Panone di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 243230 del 07/06/2023;

Considerato che l'impianto di recupero escluso dalla procedura di VIA con Giudizio n. 2478 del 19/02/2015 prevedeva una potenzialità massima di 25000 t/a (ovvero un massimo di 100t/g considerando circa 250 giorni lavorativi) e una superficie di circa mq 5062;


Tenuto conto che allo stato attuale la Ditta esercita la propria attività di gestione rifiuti con potenzialità annua pari a 46.000 t e 2000 t istantanee, su una superficie complessiva di 7.200 mq senza la previa sottoposizione al CCR-VIA;

Considerato, pertanto, che l'aumento di potenzialità risulta essere superiore al 15 % e che quindi, come previsto dal Piano Regionale Gestione Rifiuti (Deliberazione del Consiglio Regionale n.110/8 del 02/07/2018), si configura una modifica sostanziale dell'impianto esistente;

Ritenuto dunque che non siano applicabili le condizioni di cui all'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm e ii.;

La modifica sostanziale dell'AUA, autorizzata con provvedimento Regionale n. DPC 025/212/17 del 06/11/2017, a seguito di istanza presentata al SUAP e conferenza dei servizi decisoria, per aumentare la potenzialità annua, la potenzialità istantanea e la superficie dell'impianto, non è mai stata realizzata dalla Ditta. La Ecoiniziative Srl ha continuato ad esercitare la propria attività secondo quanto valutato dal giudizio n.2478 del 19/02/2015, ovvero con una potenzialità massima di 25000 t/anno e una superficie di 5062 m². Nella Tav 1_relazione tecnica, allegata all'istanza di Valutazione Preliminare, è stato erroneamente riportato come stato attuale dell'impianto quello autorizzato con provvedimento Regionale n. DPC 025/212/17 del 06/11/2017. Nella realtà la situazione attuale dell'impianto è quella valutata dal giudizio n. 2478 del

19/02/2015, dato che le modifiche previste dal provvedimento suddetto non sono mai state messe in atto dalla Ditta, come si evince anche da fonte google heart, aggiornata alla data del 14/06/2023, e dal riepilogo dei quantitativi di rifiuti trattati dal 2017 ad oggi, desunti dalle Dichiarazioni MUD ed ORSO, riportati di seguito.



Fonte Google Heart al 14/06/2023

ANNO	TOTALE (t)
2017	4.470,1
2018	11.525
2019	10.298,5
2020	12.802
2021	12.941,22
2022	15.213,5
I SEMESTRE 2023	8.246,5

Dalla tabella si evince che non sono mai state sforate le quantità annuali originariamente autorizzate e valutate dal CCR-VIA con giudizio n. 2478 del 19/02/2015.

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

SI DIFFIDA LA DITTA AI SENSI DELL'ART. 29 C. 2 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. AD ELIMINARE ENTRO 90 GG DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO LE INOSSERVANZE RISPETTO A QUANTO VALUTATO DAL CCR – VIA CON GIUDIZIO N. 2478/2015

Ai fini della valutazione della sanzione di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si assegna un termine di 20 gg. dalla pubblicazione del presente giudizio, entro il quale la ditta potrà presentare elementi utili per la definizione e quantificazione della sanzione stessa.

Si ritiene inoltre che la modifica proposta come esposto in premessa non rientri nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e che pertanto per la stessa dovrà essere avviato un procedimento di verifica di assoggettabilità.

Per quanto detto sopra la Ditta non ha effettuato inosservanze rispetto a quanto valutato dal Giudizio n. 2478 del 19/02/2015, si ritiene dunque che non si debba procedere con la definizione e quantificazione della sanzione amministrativa.

Successivamente alla presente, la ditta presenterà istanza di Verifica di Assoggettabilità per l'aumento dei quantitativi da gestire e trattare in impianto, per l'aumento delle superfici disponibili e per l'adeguamento del recupero del CER 17.03.02 al DM 69/2018.